

GUIDA ALLA RICHIESTA DELLE CARTE TACHIGRAFICHE

V.le Oceano Indiano, 17

00144 – Roma

carte.tachigrafiche@rm.camcom.it

A cura di Valeria Tosaroni e Giovannina Mazzeo

Gennaio 2020

Indice

Introduzione, ambito di applicazione, tipologie di carte	<u><i>pag. 3</i></u>
Carta conducente	<u><i>pag. 4</i></u>
Carta azienda	<u><i>pag. 6</i></u>
Carta officina	<u><i>pag. 7</i></u>
Carta di controllo	<u><i>pag. 9</i></u>
Costi	<u><i>pag. 9</i></u>
Estratti normativi	<u><i>pag. 10</i></u>

CARTE TACHIGRAFICHE

La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l'utilizzo dell'unità veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, un'autorità di controllo, un'officina di manutenzione o un'azienda proprietaria del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale.

Le carte sono rilasciate dalle Camere di commercio (sul territorio di competenza), individuate dalla normativa nazionale, quali Autorità di rilascio in Italia (DM 361 del 31 ottobre 2003). Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del MAP, formalizzata con DM 29 luglio 2005

AMBITO DI APPLICAZIONE (dal REGOLAMENTO (CE) N.561/2006 e REGOLAMENTO (UE) N.165/2014 – [v. estratto pag. 10](#))

L'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo riguarda tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrano nei seguenti requisiti:

- guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di MMA (Massa Massima Autorizzata) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto;
- operino sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- effettuino trasporti nazionali o internazionali;
- siano lavoratori dipendenti o artigiani;
- siano italiani o stranieri;
- compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi.

Sono escluse dall'obbligo alcune categorie di veicoli, quali, ad esempio, gli autobus di linea o gli autoveicoli delle Pubbliche Amministrazioni.

TIPOLOGIE DI CARTE TACHIGRAFICHE

Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare: CARTA CONDUCENTE, CARTA AZIENDA, CARTA OFFICINA, CARTA DI CONTROLLO.

CARTA CONDUCENTE (validità 5 anni)



E' personale e necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza. È rilasciata, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di Commercio, **in cui il richiedente ha la propria residenza.**

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1. titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
2. non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente in corso di validità;
3. residenza nello stato italiano.

La sua validità amministrativa è di cinque anni.

Per ottenerne il **rinnovo** il titolare deve inoltrare la domanda alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria e non prima di 28 giorni.

Al fine del rilascio/rinnovo della carta conducente occorre allegare:

- fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;
- fotocopia leggibile della carta di identità o di un altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità qualora la consegna della carta è effettuata da terzi;
- fototessera (obbligatoria per il primo rilascio);
- delega del richiedente quando la consegna della domanda è effettuata da terzi, corredata del documento di identità del delegato
- In caso di furto/smarrimento (anche del solo chip), copia della denuncia alle autorità (esibizione dell'originale).

Per i cittadini di altro Stato membro dell'U.E. e per quelli dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Svizzera, Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) è necessario allegare la seguente documentazione:

- fotocopia leggibile della patente di guida della categoria appropriata in corso di validità (la patente rilasciata dai paesi dello Spazio Economico Europeo va obbligatoriamente convertita in patente italiana se il soggetto risiede in Italia da più di un anno; le patenti rilasciate dagli Stati membri non hanno obbligo di conversione);

- fotocopia leggibile di un documento di identità personale dal quale si rilevi la residenza in Italia (in mancanza di questo potrà essere accettata la fotocopia leggibile della carta di soggiorno in corso di validità);
- fototessera (obbligatoria per il primo rilascio);
- delega del richiedente quando la consegna della domanda è effettuata da terzi, corredata del documento di identità del delegato.
- In caso di furto/smarrimento (anche del solo chip), copia della denuncia alle autorità (esibizione dell'originale).


Per i cittadini extracomunitari è necessario allegare la seguente documentazione:

- fotocopia leggibile della patente di guida della categoria appropriata in corso di validità (gli stranieri con patente extra-UE possono circolare in Italia per il tempo massimo di 1 anno. Dopo tale periodo devono richiedere la conversione della patente, se esistono accordi di reciprocità tra l'Italia ed il paese interessato, ovvero richiedere la patente italiana);
- fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- fotocopia leggibile del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità;*
- fotocopia del contratto di lavoro e fotocopia della ricevuta dell'avvenuta comunicazione o, in alternativa, una dichiarazione in originale rilasciata dal datore di lavoro circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro;
- copia dell'attestato di conducente per i trasporti internazionali (qualora il soggetto extracomunitario sia impiegato solo per i trasporti sul territorio nazionale è sufficiente una dichiarazione in tal senso da parte del datore di lavoro);**
- fototessera (obbligatoria per il primo rilascio);
- delega del richiedente quando la consegna della domanda è effettuata da terzi, corredata del documento di identità del delegato.
- In caso di furto/smarrimento (anche del solo chip), copia della denuncia alle autorità (esibizione dell'originale).

* **Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (D. Lgs. 8 gennaio 2007, n.3) è a tempo indeterminato e costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo. In caso di esibizione di tale documento non è necessario che il richiedente produca la copia del contratto di lavoro, la busta paga o la dichiarazione del datore di lavoro, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 3/2007, art.9: *“il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può svolgere ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero”*.

** L'attestato del conducente è strettamente ed esclusivamente legato alla licenza comunitaria del datore di lavoro, ed è necessario per effettuare trasporti internazionali; l'attestato è richiesto per i cittadini extracomunitari impiegati nell'esercizio del trasporto internazionale, **che non abbiano ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo**. Qualora il soggetto extracomunitario (non soggiornante di lungo periodo) sia impiegato solo per i trasporti sul territorio nazionale è sufficiente una dichiarazione, su carta intestata dell'impresa, del datore di lavoro e dallo stesso sottoscritta in originale con fotocopia del documento di identità del datore di lavoro stesso.

CARTA AZIENDA (validità 5 anni)



Identifica la Società proprietaria dei mezzi, e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell'azienda muniti di tachigrafo digitale.

La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l'azienda ha la propria sede legale o la sede principale o secondaria o un'unità locale. La carta riporta stampati la denominazione e l'indirizzo dell'impresa.

La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da persona da questi delegata. Per ottenerne il **rinnovo** il richiedente deve inoltrare la domanda alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria e non prima di 28 giorni. Il rilascio avviene entro 30 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni.

Al fine del rilascio della carta l'impresa:

- deve avere una sede operativa sul territorio italiano;
- deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese ed in regola con il versamento del diritto annuale;
- deve allegare fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare dell'azienda o del legale rappresentante o di un altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
- In caso di furto/smarrimento (anche del solo chip), copia della denuncia alle autorità (esibizione dell'originale).

La carta dell'azienda non può essere rilasciata alle officine che operano sui tachigrafi e che richiedono la carta dell'officina.

Il rilascio contemporaneo della carta officina e della carta azienda è possibile solo nel caso in cui l'impresa alleggi un'autocertificazione (su carta intestata dell'impresa) sottoscritta dal legale rappresentante che attesti l'eccezione all'incompatibilità secondo l'art. 5 - comma 2 o comma 3 - del decreto del MISE del 10/8/2007.

Tale dichiarazione può essere trasmessa tramite la PEC dell'impresa, con sottoscrizione autografa e copia del documento del legale rapp.te o firmata digitalmente, al seguente indirizzo certificazioni@rm.legalmail.camcom.it oppure consegnata in originale agli sportelli.

CARTA OFFICINA (validità 1 anno)



Viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un'officina autorizzata dall'autorità nazionale come competente per l'attivazione, la calibratura e lo scarico dati. La carta dell'Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l'unica che consente di modificare il funzionamento dell'apparato.

Per il rilascio ed il rinnovo delle carte officina la domanda di emissione della carta, corredata da una marca da bollo da € 16,00, deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'officina ovvero da altro soggetto delegato, alla Camera di Commercio della provincia in cui l'officina ha ottenuto l'autorizzazione ministeriale. Per ottenerne il **rinnovo** il richiedente deve inoltrare la domanda alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria e non prima di 28 giorni.

La carta è rilasciata entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L'Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall'azienda produttrice del tachigrafo.

La carta dell'officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno, è rinnovabile a scadenza, soltanto a seguito di richiesta dell'officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l'autorizzazione e che l'autorizzazione non sia stata revocata.

Al fine del rilascio e del rinnovo della carta dell'officina:

- deve essere regolarmente iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma ed in regola con il versamento del diritto annuale;
- deve aver ottenuto l'autorizzazione dal Ministero Attività Produttive (da richiedere per il tramite dell'Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. di Roma);

- non deve svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una carta azienda.

L'officina nel frontespizio della domanda di emissione dovrà dichiarare le attività che intende esercitare sul tachigrafo digitale tra una delle seguenti opzioni:

- esclusivamente, operazioni di montaggio e attivazione del Tachigrafo Digitale durante il processo di fabbricazione dei veicoli;
- tutte le operazioni sul Tachigrafo digitale consentite ai Centri tecnici, relativamente al montaggio, all'attivazione, alla riparazione ed ai controlli periodici, nonché alla rilevazione di errori;
- tutte le operazioni sul Tachigrafo Digitale consentite ai Centri tecnici, relativamente all'installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione.

La Carta viene intestata all'officina e viene ulteriormente personalizzata con l'apposizione del nome e del cognome del Responsabile Tecnico che, nei locali dell'officina, utilizzerà in modo esclusivo la Carta, ad esclusione della prima opzione determinerà il rilascio di una carta intestata all'officina ma non personalizzata con i dati del responsabile tecnico.

Al fine del rilascio e del rinnovo della carta occorre allegare:

- fotocopia leggibile della carta di identità o di un altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità sia del legale rappresentante sia del responsabile tecnico
- In caso di furto/smarrimento (anche del solo chip), copia della denuncia alle autorità (esibizione dell'originale).

CARTA DI CONTROLLO (validità 2 anni)



Consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l'ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la stampa che con lo scarico eventuale su altri supporti informatici.

La Carta è rilasciata dalle Camere di Commercio per le Forze dell'Ordine a carattere territoriale (polizia municipale), ai fini dei controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada.

La [domanda di emissione della carta](#) deve essere presentata dal rappresentante dell'autorità, la quale può ottenere un numero illimitato di carte di controllo che verranno tutte intestate alla stessa.

La carta è rilasciata entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

Per le altre Forze dell'Ordine la competenza del rilascio delle Carte di controllo fa capo ad UnionCamere.

Per ulteriori informazioni, anche sulle eventuali convenzioni circa i diritti di segreteria, contattare l'ufficio all'indirizzo email carte.tachigrafiche@rm.camcom.it

COSTI

Il costo della carta (**tutte le tipologie ad eccezione delle carte di controllo**) è il seguente:

- prima emissione e rinnovo: Euro 37,00 (D.M. 29/07/2005)
- sostituzione per malfunzionamento della carta entro sei mesi dal rilascio: la nuova carta è gratuita
- sostituzione per malfunzionamento oltre sei mesi dal rilascio: Euro 17,00.

NB: Il malfunzionamento verrà accertato dall'operatore di sportello con apposito test. Qualora il dispositivo risulti funzionante, il titolare può chiederne comunque la sostituzione versando l'intero importo di € 37,00.

- sostituzione per carta sprovvista di microchip: Euro 37,00
- sostituzione per furto o smarrimento: Euro 37,00.

ESTRATTI NORMATIVI:

REGOLAMENTO (CE) N.561/2006 integrato dal REGOLAMENTO (UE) N.165/2014

Ambito di applicazione e deroghe

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:

a) esclusivamente all'interno della Comunità; o

b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. L'AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente paragrafo 2, ai:

a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto;

b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR;

Le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate con quelle del presente regolamento, affinché le disposizioni principali del presente regolamento si applichino, attraverso l'AETR, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

«a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.»;

b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;

c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;

d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;

- e) *veicoli speciali adibiti ad usi medici;*
- f) *carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;*
- g) *veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;*
- h) *veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;*
- i) *veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.*

Articolo 13

1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:

- a) *veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;*
- b) *veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l'impresa;*
- c) *trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha preso a noleggio o in leasing;*
- d) *veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale.*

*Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di **100** km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;*

- e) *veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2300 km², che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;*
- f) *veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l'impresa;*
- g) *veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;*

h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e ricevitori di televisione o radio;

i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;

j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;

l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;

m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;

n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;

o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;

p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a **100** chilometri.

Applicazione dell'art. 10 del Decreto interministeriale 23 giugno 2005.

Effetti sulla carta tachigrafica», il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ha precisato quanto segue:

«Come è noto, con l'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Legislativo 59/2011 e del successivo Decreto Legislativo correttivo n. 2 del 16 gennaio 2013 in merito alle patenti di guida rilasciate in Italia e alla CQC (carta di qualificazione del conducente), è stata introdotta, a partire dal 3 maggio 2013, per i conducenti professionisti, titolari di patente, la patente unificata con la CQC, attraverso l'apposizione sulla patente di guida del codice "95" (sull'argomento ved. circolare di questo Dipartimento n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013). Il Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998, Allegato 1B, prevede che sulla carta tachigrafica, all'atto della sua emissione, compaia il numero della patente di guida alla data del rilascio della carta del conducente (cfr. Allegato 1B, Cap. IV, Req. 175). Il Decreto interministeriale del 23 giugno 2005, con il quale sono state adottate modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, all'art. 10, secondo comma, ha previsto, in caso di rilascio della nuova patente con conseguente modifica del numero, l'obbligo, in capo ai conducenti, di inoltrare richiesta di modifica della carta tachigrafica, per l'aggiornamento del numero della patente. Dal quadro normativo testé sinteticamente delineato, parrebbe nascere l'esigenza di rinnovare la carta tachigrafica ogniqualvolta sia necessaria l'emissione di una nuova patente, in applicazione della recente normativa comunitaria sulle patenti, con conseguenti oneri amministrativi ed economici gravanti sul titolare. Previa intese con le competenti Direzioni dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, si è stabilito che l'obbligo di modifica del numero di patente, in applicazione del principio previsto dal citato Allegato 1B, Cap. IV, Req. 175, in tutti i casi di sostituzione della patente (ricongiunzione con la CQC, furto, smarrimento, deterioramento, ecc.), può essere superato se nell'apposito spazio del nuovo documento è impresso il numero della precedente patente di guida, come già avviene nel caso di rilascio di duplicati. A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 20710/RU del 7 agosto 2013, ha già reso noto che le patenti emesse a qualunque titolo a partire dal 25.07.2013, nel caso in cui l'interessato abbia già conseguito la patente di guida, riporteranno sul retro, nel campo 12, il codice 71 ed il numero della patente precedentemente posseduta. Con detta modalità è quindi preservata l'esigenza di tracciabilità formale ed il

collegamento tra patente di guida e carta tachigrafica, almeno fino al successivo rinnovo, garantendo la possibilità di controllo da parte degli organi di polizia. Ciò è inoltre conforme a quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2135/98. Tutto ciò premesso, in sede di controllo, si dovrà tenere conto del fatto che i conducenti titolari di carta tachigrafica, in caso di sostituzione della patente, sono esentati dal rinnovo della carta stessa qualora sul retro della nuova patente sia riportato il numero della patente precedente, corrispondente a quello indicato sulla carta tachigrafica». Già prima di tali precisazioni, con la circolare n. 300/A/1075/09/108/13/7 del 4 marzo 2009, lo stesso Servizio Polizia Stradale in tema di «sostituzione della card-tachigrafica del conducente in caso di smarrimento della patente di guida» aveva rappresentato che «è stato chiarito dall'Unione Camere di Commercio che in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o sostituzione della patente di guida, il titolare della carta tachigrafica non è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo supporto che rechi il numero del duplicato della patente, se su quest'ultimo permane l'indicazione del numero della vecchia patente. Qualora il rilascio della nuova patente non determini invece l'iscrizione della patente sostituita, il titolare è tenuto a richiedere una nuova carta tachigrafica. Si precisa, altresì, che **durante il periodo nel quale si circola con il permesso provvisorio di guida, che reca il numero della vecchia patente, è possibile continuare ad utilizzare la carta tachigrafica sulla quale è riportato tale numero**».

Decreto del MISE del 10/8/2007, all'art 5:

Art. 5. Incompatibilità.

1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui è correlata una attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa di vendita cui è correlata l'attività di trasporto o di noleggio;

3. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei dirigenti e del personale dei centri tecnici dipendenti di aziende di trasporti a capitale interamente pubblico a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'azienda.

Il rilascio contestuale della carta officina e della carta azienda è possibile solo nel caso in cui l'impresa alleggi un'autocertificazione (su carta intestata dell'impresa) sottoscritta dal legale rapp.te che attesti l'eccezione all'incompatibilità secondo l'art. 5 - comma 2 o comma 3 - del decreto del MISE del 10/8/2007.